



IMPOSTA DI SOGGIORNO

Comune di Caorle

Tariffe in vigore dal 01/03/2025

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	€ A NOTTE A PERSONA
Albergo / Hotel – 5 STELLE	€ 4,00
Albergo / Hotel - 4 STELLE SUP.	€ 3,30
Albergo / Hotel – 4 STELLE	€ 2,70
Albergo / Hotel – 3 STELLE SUP.	€ 2,20
Albergo / Hotel – 3 STELLE	€ 1,90
Albergo / Hotel – 2 STELLE	€ 1,10
Albergo / Hotel – 1 STELLA	€ 1,00
RTA (Residenza Turistica Alberghiera)	€ 1,90

STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO	€ A NOTTE A PERSONA
Villaggi Turistici	€ 2,00
Campeggi – 3 E 4 STELLE	€ 1,30
Campeggi – 1 E 2 STELLE	€ 1,10
Marina Resort	€ 1,10

STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERO	€ A NOTTE A PERSONA
Unità abitative ammobiliata ad uso turistico, Alloggi Turistici (ex. Art. 27 L.R. 11/2013)– 2 LEONI	€ 1,70
Unità abitative ammobiliata ad uso turistico, Alloggi Turistici (ex. Art. 27 L.R. 11/2013)– 3 LEONI	€ 1,70
Unità abitative ammobiliata ad uso turistico, Alloggi Turistici (ex. Art. 27 L.R. 11/2013)– 4 E 5 LEONI	€ 1,70
Locazioni turistiche (ex art. 27 bis L.R. 11/2013) aderenti e non aderenti al Protocollo d'Intesa	€ 1,70

ALTRE STRUTTURE RICETTIVE	€ A NOTTE A PERSONA
Altre strutture (Casa per ferie, B&B, Agriturismi, etc.)	€ 1,10

ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) I minori fino al dodicesimo anno di età (si intendono inclusi nell'esenzione tutti coloro che lo compiono entro il 31 dicembre dell'anno solare nel quale effettuano il soggiorno);
- b) Gli appartenenti alle forze di polizia (statali e locali), al Corpo delle Capitanerie di Porto e Guardia Costiera, al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornino nelle strutture di cui all'articolo 2 per esigenze di servizio;
- c) I lavoratori impiegati in qualsiasi forma presso le strutture ricettive di cui al presente regolamento o presso imprese con sede a Caorle;
- d) Gli studenti che soggiornino per periodi di studio o di formazione professionale come attestato dalle rispettive università, scuole o enti di formazione;
- e) Il portatore di handicap e la persona non autosufficiente, per i quali dette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa del paese di provenienza, e il relativo accompagnatore;
- f) dal 01 ottobre al 31 marzo, gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati ed i singoli componenti degli stessi. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 20 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva, salvo circostanze eccezionali che giustifichino il ricorso a diverse strutture.

Le esenzioni sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione da parte del soggetto obbligato al pagamento dell'imposta.

LE TARFFE SI INTENDONO A PERSONA PER UN MASSIMO

DI NR. 10 PERNOTTAMENTI CONSECUTIVI